



COMUNE DI VETRALLA
PROVINCIA DI VITERBO

**SETTORE VII PATRIMONIO, ESPROPRIAZIONI, SPORT,
AGRICOLTURA, VERDE PUBBLICO, ASSOCIAZIONISMO E SANITA'**

AVVISO

Si comunica agli interessati che con determinazione n. G04493 del 17/04/2020 della Regione Lazio Direzione Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti è stata prevista la concessione di una proroga di 12 (dodici) mesi dei lavori forestali per le autorizzazioni al taglio boschivo, di cui all'articolo 7, comma 1 del Regolamento regionale n. 7/2005, e per gli interventi assoggettati alla comunicazione prevista dall'articolo 7, comma 4 del citato Regolamento, e una proroga di 15 (quindici) giorni del termine stabilito, ai sensi del Regolamento regionale n. 7/2005, all'art 20 (Epoca di esecuzione degli interventi di utilizzazione forestale), comma 1, lett b) per i tagli boschivi di fine turno.

La proroga sarà assentita, per i casi previsti ed alle condizioni poste dalla citata determinazione G04493 del 17/04/2020, previa presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività

Allegata: determinazione n. G04493 del 17/04/2020 della Regione Lazio Direzione Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti

Direzione: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Area:

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G04493 del 17/04/2020

Proposta n. 6042 del 17/04/2020

Oggetto:

COVID-19 e attività selvicolturali. Art. 8 del Regolamento regionale n. 7/2005 - Proroga dei termini di validità di dodici mesi delle autorizzazioni e comunicazioni di inizio attività di cui all'articolo 7, comma 1 e comma 4 del Regolamento regionale n. 7/2005, inerenti le attività forestali riconducibili alle competenze amministrative degli Enti destinatari delle funzioni - Comuni e Province.

Proponente:

Estensore FELICI CRISTINA _____ *firma elettronica* _____

Responsabile del procedimento TOSINI FLAMINIA GR 29 00 _____ *firma elettronica* _____

Responsabile dell' Area _____

Direttore Regionale F. TOSINI _____ *firma digitale* _____

Firma di Concerto

Oggetto: COVID-19 e attività selvicolture. Art. 8 del Regolamento regionale n. 7/2005 - Proroga dei termini di validità di dodici mesi delle autorizzazioni e comunicazioni di inizio attività di cui all'articolo 7, comma 1 e comma 4 del Regolamento regionale n. 7/2005, inerenti le attività forestali riconducibili alle competenze amministrative degli Enti destinatari delle funzioni – Comuni e Province.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI**

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche e integrazioni, relativa alla disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio Regionale;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche e integrazioni concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale;

VISTO il R.R. 13 ottobre 2017, n. 23, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.) n. 615 del 03 ottobre 2017, con cui, nell'ambito di una parziale ridefinizione dell'assetto organizzativo delle strutture della Giunta regionale e della relativa rideterminazione delle competenze delle direzioni regionali, viene istituita la Direzione Regionale “Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti”;

VISTA la D.G.R. n. 714 del 03 novembre 2017 con la quale è stato affidato l'incarico di Direttore della Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti all'Ing. Flaminia Tosini;

VISTA la Determinazione n. G14893 del 02 novembre 2017 con la quale si è provveduto ad istituire le Aree ‘Ciclo integrato dei rifiuti’ e ‘Valutazione di incidenza’ all'interno della Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti;

VISTO l'Atto di organizzazione n. G15349 del 13 novembre 2017 “Organizzazione delle strutture organizzative di base denominate Aree e Uffici della Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti”, con il quale, tra l'altro, si è provveduto a sopprimere l'Area “Valutazione di incidenza” e ad istituire l'Area “Valutazione di incidenza e Risorse Forestali”, all'interno della quale sono confluite le competenze dell'ex Area Valutazione di incidenza e una parte delle competenze dell'Area Foreste e Servizi Ecosistemici;

VISTE le successive modifiche ed integrazioni apportate con gli Atti di organizzazione n. G15422 del 14 novembre 2017, n. G02057 del 20 marzo 2018, n. G07449 del 08 luglio 2018;

VISTA la Determinazione n. G08655 del 09 luglio 2018, con la quale il Direttore della Direzione Regionale “Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette” in attuazione della Direttiva del Segretario Generale n. 409645 del 06 luglio 2018, ha provveduto alla soppressione, con decorrenza 9 luglio 2018, dell'Area Foreste e Servizi Ecosistemici, le cui competenze e funzioni, con Atto di organizzazione n. G09422 del 24 luglio 2018, transitano presso la Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti – Area Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali, ad eccezione delle competenze in materia di programmazione ed attuazione degli interventi con fondi comunitari FEASR inerenti la programmazione PSR 2014/2020, con atto di organizzazione n. G09422 del 24.07.2018;

VISTA la Determinazione n. G10521 del 27 agosto 2018 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale non dirigenziale, già in servizio presso la soppressa Area Foreste e Servizi Ecosistemici della Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette, all'Area Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali della Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti;

VISTO il R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 ed il Regolamento di attuazione R.D. 16 maggio 1926, n. 1126;

VISTA la Legge regionale n. 14 del 6 Agosto 1999 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale n. 39 del 28 ottobre 2002 e ss.mm.ii., “Norme in materia di gestione delle risorse forestali”;

VISTO il Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005 “Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali)” e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

VISTO il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19”;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.76 del 22 marzo 2020, che dispone la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1, che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12

giugno 1990, n. 146;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, che dispone che l'efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri già adottati in data 8,9,11, 22 marzo 2020 e applicabili sull'intero territorio nazionale, come pure dell'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e dell'ordinanza del Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.94 del 08 aprile 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 11 aprile 2020 le cui misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, sono efficaci dal 14 aprile 2020 fino al 3 maggio 2020;

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00002 del 26 febbraio 2020 concernente “*Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*”, emanata sulla base dello schema di cui al citato decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Capo del dipartimento della Protezione civile del 27 febbraio 2020, recante: “*Nomina del soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione Lazio, competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*”;

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, del notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e, in particolare, del fatto che l'11 marzo 2020 l'OMS stesso ha dichiarato che la diffusione da COVID-19 ha assunto i connotati di pandemia;

CONSIDERATO che, in tale contesto, si impone l'assunzione immediata di ogni misura necessaria e urgente idonea a rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario a prevenire, contenere e mitigare la diffusione della malattia infettiva diffusiva COVID-19;

VISTA la nota del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali – CONAF, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dello Sviluppo Economico – MISE, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - MIPAAF tendente ad ottenere lo sblocco delle attività con codice ATECO 02 - Silvicoltura ed utilizzo aree forestali, in quanto i Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ed in particolare il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, come prorogato al 13 aprile dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020, per contenere la diffusione del coronavirus, stanno mettendo a dura prova la filiera forestale, non solo incidendo sugli aspetti economici delle ditte coinvolte, ma anche su situazioni di potenziale pericolo che possono derivare dalla sospensione repentina di tutte le attività, fornendo le seguenti indicazioni:

- le aree di taglio avviate e sospese, devono essere concluse;
- gli esboschi devono essere conclusi, e la loro prosecuzione garantita per evitare il rischio di accumulo di materiale favorevole agli incendi o che in certe situazioni possa favorire pullulazioni di fitopatogeni;
- le attività selvicolturali, oltre a garantire una buona gestione del territorio, sono basilari per approvvigionamenti di numerose filiere, quali teleriscaldamento, filiere a supporto del comparto agricolo (paleria...), di quello edile e industriale, arredamento, o delle numerose abitazioni che utilizzano il legno;

CONSIDERATO inoltre, che il CONAF ha chiesto, nella stessa nota, sulla base dell'andamento climatico e delle caratteristiche stagionali prevalenti, il prolungamento della stagione di taglio, per non colpire le economie forestali locali;

CONSIDERATO che con il DPCM 10 aprile 2020 possono riprendere alcune attività produttive, tra cui quelle con Codice ATECO 02 - Silvicoltura ed utilizzo aree forestali;

PRESO ATTO della DGR 992 del 20/12/2019;

CONSIDERATO che nella Regione Lazio, il Regolamento regionale n. 7/2005, all'art 20-*(Epoca di esecuzione degli interventi di utilizzazione forestale)*, comma 1, lett b) prevede che i tagli boschivi di fine turno possono eseguirsi nelle seguenti epoche: *“b) per i cedui coetanei semplici, matricinati e composti, al di sotto della quota di 800 m s.l.m., dal 1 ottobre al 30 aprile della medesima stagione silvana. Per i cedui coetanei semplici, matricinati e composti, situati al di sopra della quota 800 m s.l.m., dal 1 ottobre al 15 maggio della medesima stagione silvana. I suddetti termini delle stagioni silvane si applicano anche agli interventi già autorizzati e/o comunicati, fatte salve diverse prescrizioni contenute in nulla osta e pareri rilasciati in materia ambientale. Qualora ricorrano circostanze ambientali speciali ed eccezionali, riconosciute con dichiarazione di stato di calamità o emergenza di cui all'articolo 15 della legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, su motivata richiesta dei comuni interessati, può essere concessa, da parte della struttura regionale competente in materia forestale, una proroga fino a 15 giorni del termine stabilito.”*;

CONSIDERATO che comunque, andare oltre i limiti stabili dal Regolamento, può procurare uno stress alle ceppaie che se tagliate in primavera, possono potenzialmente arrecare danno all'intera pianta ed avere ripercussioni in seguito sulla loro vitalità e, in generale, su tutto il bosco;

CONSIDERATO inoltre che, da quanto verificato presso i Gruppi Carabinieri Forestali regionali, alcune delle ditte boschive hanno continuato a lavorare poiché hanno inoltrato comunicazione al Prefetto in quanto attività funzionali al mantenimento delle filiere produttive di cui all'All. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020 con particolare riferimento a quelle classificate codice ATECO 46.71- Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento, ma altre ditte boschive non hanno potuto lavorare per la sospensione disposta dai succitati decreti ed in particolare il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, come prorogato al 13 aprile dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020;

CONSIDERATO, tuttavia, che molte piccole aziende hanno dovuto bloccare a seguito delle disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, come prorogato al 13 aprile dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020, i lavori forestali in pratica dal 22 marzo al 13 aprile 2020 ed hanno difficoltà a completare i suddetti lavori nei tempi previsti dai titoli abilitativi in essere;

CONSIDERATO che ai sensi del Regolamento regionale n. 7/2005, art. 8 (*Durata e revoca delle autorizzazioni, sospensione delle attività Varianti in corso d'opera*), comma 1, le autorizzazioni al taglio boschivo, di cui all'articolo 7, comma 1 del citato Regolamento, hanno durata massima di ventiquattro mesi dalla data di rilascio del provvedimento, mentre gli interventi assoggettati alla comunicazione prevista dall'articolo 7, comma 4 del citato Regolamento, devono concludersi entro diciotto mesi dal decorso del termine fissato per l'inizio dell'attività, fatte salve le proroghe di cui al comma 2, su motivata richiesta concessa dall'ente competente (Comuni sotto i 3 ha, Provincia sopra i 3 ha);

VISTO in particolare il comma 2 dell'articolo 8 del Regolamento regionale n. 7/2005 che stabilisce: *"2. I termini indicati dal comma 1 possono essere prorogati, su motivata richiesta dell'interessato, per un periodo non superiore a dodici mesi. La proroga si intende assentita se, entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, l'ente competente non si pronuncia;"*

CONSIDERATO che nel Regolamento Forestale è permessa la proroga di 12 mesi di cui all'art. 8 comma 2 e di 15 giorni di cui all'art. 20 comma 1 lettera b) ma non è specificata la modalità di tali proroghe;

TENUTO conto del particolare momento e dello stato di emergenza COVID-19 si ritiene che la Segnalazione certificata di inizio attività – Scia, ai sensi dell'articolo 19 della L.241/1990, rappresenta la modalità maggiormente semplificata che l'ordinamento italiano conosce per rilasciare titoli abilitativi;

RITENUTO opportuno, al fine di consentire il completamento delle operazioni di utilizzazione forestale assentire una proroga di 12 mesi, per tutti i titoli già perfezionati e riconducibili alle competenze amministrative degli Enti destinatari delle funzioni (Comuni per tagli sotto i 3 ha - Provincia per tagli sopra i 3 ha) a seguito di presentazione di Segnalazione certificata di inizio attività - Scia ai sensi dell'articolo 19 della L.241/1990 relativa della volontà di voler procedere nei lavori interrotti, contenente i titoli abilitativi in essere e le motivazioni della richiesta di proroga;

RITENUTO che non sussistano i presupposti di cui all'art. 20 comma 1, lett b) del Regolamento regionale n. 7/2005 per concedere una proroga di 15 giorni al termine della stagione silvana in maniera estensiva, ma che, per quelle ditte boschive, le cui attività di taglio sono state rallentate e/o

interrotte dall'emergenza Covid-19 a seguito delle disposizioni dei sopracitati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, e si trovino in condizioni particolari per cui devono eliminare situazioni di pericolo o di incendio o sviluppo di patogeni, o eliminazione di schianti o di pericolo generalizzato, o siano basilari per approvvigionamenti di numerose filiere, dimostrando di non aver potuto terminare i lavori nei tempi legittimi e consentiti dalle normative vigenti, sia possibile presentare una Segnalazione certificata di inizio attività - Scia ai sensi dell'articolo 19 della L.241/1990 relativa alla volontà di voler procedere nei lavori interrotti, contenente i titoli abilitativi in essere e le motivazioni della richiesta di proroga, che ne dimostri l'urgenza e l'indifferibilità, tranne che nelle Aree protette - Parchi o Aree Natura 2000 – ZSC - ZPS, in quanto l'attività di taglio creerebbe disturbo alle specie di interesse unionale - Direttiva uccelli e Habitat - ormai in fase avanzata di riproduzione;

DETERMINA

in conformità alle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

- 1) di assentire una proroga di 12 (dodici) mesi dei lavori forestali per le autorizzazioni al taglio boschivo, di cui all'articolo 7, comma 1 del Regolamento regionale n. 7/2005, e per gli interventi assoggettati alla comunicazione prevista dall'articolo 7, comma 4 del citato Regolamento, già perfezionati e riconducibili alle competenze amministrative degli Enti destinatari delle funzioni (Comunicazioni dai Comuni per tagli sotto i 3 ha – Autorizzazioni dalle Provincie per tagli sopra i 3 ha) a quelle ditte boschive, le cui attività di taglio sono state rallentate e/o interrotte dall'emergenza Covid-19 a seguito delle disposizioni dei sopracitati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, dimostrando di non aver potuto terminare i lavori nei tempi legittimi e consentiti dalle normative vigenti, a seguito di presentazione di una Segnalazione certificata di inizio attività - Scia ai sensi dell'articolo 19 della L.241/1990 relativa alla volontà di voler procedere nei lavori interrotti, contenente i titoli abilitativi in essere e le motivazioni della richiesta di proroga;
- 2) per l'attuazione del punto 1) le ditte interessate alla continuazione delle loro attività, prima della scadenza del titolo, dovranno presentare Segnalazione certificata di inizio attività - Scia ai sensi dell'articolo 19 della L.241/1990, per la continuazione dei lavori, all'ente destinatario delle funzioni (Comuni o Province), all'Organo di Controllo (Gruppo Carabinieri Forestale competente per territorio) e ad eventuali enti terzi (Parchi o Riserve);
- 3) di concedere una proroga di 15 (quindici) giorni del termine stabilito, ai sensi del Regolamento regionale n. 7/2005, all'art 20-(Epoca di esecuzione degli interventi di utilizzazione forestale), comma 1, lett b) per i tagli boschivi di fine turno, alle ditte boschive che si trovino in condizioni particolari (siano basilari per approvvigionamenti di numerose filiere, di eliminazione di situazioni di pericolo o di incendio o di sviluppo di patogeni, eliminazione di schianti o di pericolo generalizzato), dimostrando di non aver potuto terminare i lavori nei tempi consentiti dalle normative vigenti, a seguito di presentazione di Segnalazione certificata di inizio attività - Scia ai sensi dell'articolo 19 della L.241/1990, all'ente destinatario delle funzioni e all'Organo di Controllo (Gruppo Carabinieri Forestale competente per territorio), che ne dimostri l'urgenza e l'indifferibilità tranne che nelle Aree

protette - Parchi o Aree Natura 2000 – ZSC - ZPS, in quanto l'attività di taglio creerebbe disturbo alle specie di interesse unionale - Direttiva uccelli e Habitat - ormai in fase avanzata di riproduzione;

- 4) per le ditte boschive di cui al punto 3) resta fissato il termine ultimo di esbosco al 15 giugno, in quanto in tale data inizia la Stagione di Antincendio boschivo, ai sensi della L.n. 353/2000 e ss.mm.ii.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito www.regione.lazio.it. E trasmessa a tutti i Comuni del Lazio, alla Città Metropolitana di Roma Capitale ed alle Province del Lazio, al Comando Regionale Carabinieri Forestali del Lazio

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla notifica, ovvero, ricorso straordinario al capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Il Direttore regionale
Ing. Flaminia Tosini

(Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art 21 del d.lgs 82/2005)

Copia